



provincia di gorizia
provincie di gurize
pokrajina gorica

DIREZIONE SVILUPPO TERRITORIALE e AMBIENTE

Ambiente

DETERMINAZIONE Nr. 2592 / 2013

OGGETTO: Autorizzazione generale relativa alle attività nelle quali si praticano operazioni di taglio delle lamiere, ai sensi dell'art. 272, co. 2 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Il Dirigente della Direzione Sviluppo territoriale e Ambiente

Visto il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare la parte quinta recante “*Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*” come modificato con il D.L.vo 29 giugno 2010, n. 128;

Considerato che l’art. 272, co. 2 del predetto D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, prevede la possibilità, per l’autorità competente, di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

Considerato che, sebbene l’elenco minimo degli impianti ed attività per i quali l’autorità competente deve dotarsi di autorizzazione generale è riportato alla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, lo stesso possa essere ampliato dall’Autorità competente in virtù del primo periodo del co.2, dell’art.272 del suddetto D.Lgs;

Ritenuto, pertanto, di adottare un’autorizzazione generale per le emissioni provenienti dalle attività nelle quali si praticano operazioni di taglio delle lamiere, in considerazione del fatto che trattasi di attività significativamente presenti sul territorio provinciale

Ritenuto opportuno adottare ogni misura per la semplificazione dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 24 novembre 2006, n. 24, il cui art. 19 prevede che sono di competenza delle Province, fra l’altro,

le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte di impianti nuovi e di impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 e le funzioni relative all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera dei predetti impianti;

Vista, altresì, la L.R. 18 giugno 2007, n. 16, secondo il cui art. 3, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 24/06 sono di competenza delle Province, fra l'altro, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275 del D.Lgs. 152/2006 (lett. c) e le funzioni relative all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera dei predetti impianti (lett. d);

Visti, infine:

- l'art. 27 dello Statuto della Provincia di Gorizia, che demanda ai Dirigenti il compito di adottare gli atti di autorizzazione;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 525 del 10 novembre 1997;
- la Decisione del Presidente della Provincia di Gorizia n. 19/2008 del 8 agosto 2008;
- il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e richiamati in particolare gli artt. 19 e 107 dello stesso;

Recepito le premesse, unite al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

determina

1. Di adottare, ai sensi dell'art. 272, co. 2 del D.L.vo 152/2006, l'autorizzazione generale relativa alle attività nelle quali si praticano operazioni di taglio delle lamiere, come di seguito descritte.

1.1. OSSITAGLIO

Descrizione: consiste nel taglio della lamiera per mezzo dell'azione temica di una fiamma prodotta dalla combustione di una miscela di ossigeno e acetilene (o altro gas) per mezzo di un dispositivo detto cannello, simile a quello impiegato per la saldatura ossiacetilenica. Il cannello può essere usato manualmente o montato su pantografo.

1.2. TAGLIO AL PLASMA

Descrizione: utilizza un getto di gas (generalmente una miscela di idrogeno e azoto, ma possono essere usate anche altre miscele) che, inviato ad una torcia, viene ionizzato grazie all'elevata temperatura prodotta da un arco elettrico o dall'azione di un induttore ad alta frequenza. Di norma, la torcia è montata su pantografo.

1.3. TAGLIO LASER

Descrizione: utilizza un fascio di radiazione proveniente da un processo di emissione stimolata, impulsata, per vaporizzare piccole porzioni di materiale fino ad ottenere il taglio dello spessore richiesto. Di norma, l'emettitore del fascio è montato su pantografo.

1.4. TAGLIO A GETTO D'ACQUA

Descrizione: il taglio è ottenuto proiettando un getto d'acqua molto sottile, ad alta pressione. L'acqua può essere addizionata con sostanze abrasive per aumentare la capacità di taglio. L'ugello è di norma montato su pantografo.

2. Possono avvalersi dell'autorizzazione generale:

- i gestori degli stabilimenti esistenti, già autorizzati con provvedimento regionale o provinciale, che risultino in esercizio alla data di adozione dell'autorizzazione generale.
- i gestori di impianti di nuova installazione o che intendono trasferire in un nuovo sito un impianto già autorizzato con provvedimento regionale o provinciale.

L'adesione comporta, per i gestori di stabilimenti esistenti autorizzati con provvedimenti espressi, regionali o provinciali, la decadenza della precedente autorizzazione.

Non possono avvalersi dell'autorizzazione generale e devono pertanto presentare domanda ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i gestori degli stabilimenti per i quali ricorrano uno o più dei seguenti casi:

- si abbia l'emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte quinta del D.L.vo,
 - siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.L.vo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
3. I gestori che intendono avvalersi dell'autorizzazione generale devono presentare domanda di adesione allo SUAP del Comune dove ha sede lo stabilimento, che provvede ad inoltrarla alla Provincia. La domanda deve essere compilata utilizzando esclusivamente l'allegato **A0. Modello di domanda**.
L'autorizzazione generale acquisisce efficacia qualora, decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, non sia intervenuto un provvedimento motivato di diniego dell'adesione.
L'Amministrazione provinciale può, con provvedimento motivato, negare l'adesione nel caso in cui:
- la domanda non sia compilata in ogni sua parte;
 - non siano rispettati tutti i requisiti e le prescrizioni stabilite dal presente provvedimento;
 - in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale.
4. Ove non sia tecnicamente possibile captare e convogliare le emissioni generate durante le fasi operative in cui si articola il processo industriale, le stesse devono svolgersi assicurando il massimo contenimento delle emissioni diffuse compatibile con le migliori tecnologie di abbattimento disponibili al momento della domanda di adesione.
In particolare, è fatto obbligo al gestore dell'attività da cui originano le emissioni di porre in essere le

misure atte al contenimento delle stesse in base alla specificità tecnologica del ciclo produttivo privilegiando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, le misure primarie, prendendo in considerazione soltanto successivamente le altre, motivando tale decisione in sede di progetto.

La Provincia si riserva in ogni caso di valutare le misure adottate dal gestore e di applicarne di più severe, se necessario, secondo la classificazione soprastante.

5. Alle emissioni convogliate provenienti dagli stabilimenti che aderiscono all'autorizzazione generale¹ si applica il valore limite per le polveri totali pari a 10 mg/Nm³.

È fatto altresì obbligo al gestore di osservare le seguenti prescrizioni:

- i punti di campionamento delle emissioni devono essere resi accessibili e sicuri al personale addetto ai controlli secondo quanto previsto dal paragrafo 6 della norma UNI 10169:2001;
- per l'individuazione della sezione di controllo ed il posizionamento dei punti d'inserimento delle sonde campionatrici, si adottano le procedure di cui al paragrafo 9 della norma UNI 10169:2001;

6. La messa in esercizio dello stabilimento deve essere comunicata dal gestore alla Provincia di Gorizia e al Comune sede del nuovo stabilimento con preavviso non inferiore a giorni 15. Tale obbligo non sussiste nei confronti dei gestori di stabilimenti esistenti.

Negli stabilimenti nuovi in cui sono presenti emissioni convogliate, la messa a regime deve avvenire entro 90 giorni dalla messa in esercizio. Entro i 30 giorni successivi alla messa a regime, dovranno essere comunicati agli stessi soggetti di cui sopra i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di funzionamento di durata pari a 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime.

Il numero di campionamenti da effettuare in tale periodo è stabilito in numero di 2. Tale obbligo non sussiste nei confronti dei gestori di stabilimenti esistenti.

Adempiute le prescrizioni relative alla messa in esercizio ed alla messa a regime, per gli anni di esercizio successivi al primo non devono essere effettuate analisi di autocontrollo.

7. Di approvare i seguenti allegati:

- Nota esplicativa, recante "Istruzioni per l'adesione all'autorizzazione generale relativa alle attività nelle quali si praticano operazioni di taglio delle lamiere";
- Allegato A0 Modello di domanda;
- Allegato A0.1 Modello di domanda di voltura;
- Allegato A0.2 Modello di domanda modifica dell'adesione;
- Allegato A1 Anagrafica richiedente;
- Allegato A2 Scheda riepilogativa delle emissioni;

¹ I silos per materiali da costruzione, ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, come indicato al punto 1, lett. m) Parte I dell'Allegato IV, non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, co. 1 del D.L.vo 152/2006.

uniti al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.

8. L'adesione alla presente autorizzazione ha durata pari a 10 anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata allo SUAP del Comune dove ha sede lo stabilimento almeno 45 giorni prima della scadenza.
9. È fatto obbligo al soggetto autorizzato dal presente atto di comunicare allo SUAP del Comune dove ha sede lo stabilimento ogni modifica che comporti variazioni rispetto a quanto contenuto negli elaborati tecnici allegati alla domanda di adesione, anche relativamente alle sole modalità di esercizio dell'impianto.
10. La mancata osservanza delle prescrizioni e degli obblighi contenute nel presente provvedimento di autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla parte quinta del D.L.vo 152/2006.
11. L'amministrazione provinciale si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare la presente autorizzazione generale nei casi previsti dalla normativa vigente e/o in ottemperanza a disposizioni normative di eventuale, futura emanazione.
12. È facoltà dell'Amministrazione Provinciale di richiedere in qualsiasi momento, ai singoli gestori aderenti tutte le informazioni, documentazione integrativa ed ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.
13. La presente autorizzazione di carattere generale viene pubblicata sul sito Internet della Provincia di Gorizia. Copia conforme all'originale del presente provvedimento viene trasmessa al Dipartimento provinciale di Gorizia dell'ARPA ed al Dipartimento di prevenzione dell'A.S.S. n. 2 "*Isontina*", agli Sportelli Unici ed alle Associazioni degli imprenditori operanti sul territorio provinciale.

Provincia di Gorizia, lì 11 novembre 2013

Il Responsabile
Flavio Gabrielcig

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FLAVIO GABRIELCIG

CODICE FISCALE: GBRFLV60S19E098G

DATA FIRMA: 11/11/2013 13:11:16

IMPRONTA: 717E4FBAF73485D7145C6CE3AAFF08F623A69F64726CE89199E878E181311398
23A69F64726CE89199E878E18131139844C2D47311757C26A3FF102B4924FBC3
44C2D47311757C26A3FF102B4924FBC34554FAFCC0C9813DEEF6F85EB8876D85
4554FAFCC0C9813DEEF6F85EB8876D852556657B0ACC3D7812660743F15669F5